

Delibera n. 148/2025

Avvio di procedimento sanzionatorio, nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alla misura 6.4.1.2. dei "Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali", approvati con delibera n. 38/2023, del 9 marzo 2023.

L'Autorità, nella sua riunione del 4 settembre 2025

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito, anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare,

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità è competente *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci"*;
- il comma 2, lettera h), ai sensi del quale, l'Autorità *"con particolare riferimento al settore aeroportuale"*, svolge *"ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità *"i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE e, in particolare:
- l'articolo 76, commi 1, 2, 3 e 4, ai sensi dei quali *“1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1. 2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1 e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione. 3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale. 4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria”;*
 - l'articolo 77, commi 1 e 2, ai sensi dei quali *“1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto. 2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono: a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle*

infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi; d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi; e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio; f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono; g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti; h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto";

- *l'articolo 80, ai sensi del quale "1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso. 2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito. 3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime. 4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti. 5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione. 6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali";*

VISTO

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis, ai sensi del quale "[a]l fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione

dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari";

VISTA la legge 3 maggio 2019, n. 37, e, in particolare, l'articolo 10 che ha esteso ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73 del citato decreto-legge 1/2012, attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 7 recante la "*Procedura semplificata*";

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 38/2023, del 9 marzo 2023, con cui sono stati approvati i "*Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*" e, in particolare, la misura 6.4.1. relativa all'apertura della consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali, ai sensi della quale "*1. A pubblicazione intervenuta della notifica sul sito web istituzionale dell'Autorità, il gestore, alla data programmata, provvede ad aprire sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali, la procedura di consultazione degli utenti interessati, intendendosi per tali sia quelli già operativi sullo scalo sia quelli che, alla data di pubblicazione della notifica da parte dell'Autorità, abbiano già formalizzato attività volativa sull'aeroporto a partire dal primo anno del periodo tariffario oggetto di consultazione. 2. Il gestore provvede pertanto a dare formale comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorità, agli utenti dell'aeroporto o ai rappresentanti e/o alle associazioni degli utenti dell'aeroporto: a) dell'apertura della consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali; b) delle modalità di accesso alla documentazione informativa che il gestore è tenuto a presentare a supporto della citata proposta, come dettagliato alla Misura 7; tale documentazione, alla data di apertura della consultazione, deve essere accessibile agli utenti in una sezione dedicata del sito web del gestore, ad accesso riservato previa registrazione del singolo utente, entro i 2 giorni lavorativi successivi al momento di detta registrazione; c) delle modalità con le quali gli utenti possono chiedere chiarimenti e precisazioni nel periodo temporale intercorrente tra l'apertura*

della consultazione e lo svolgimento della prima audizione pubblica di cui al paragrafo 6.4.2; d) della data di svolgimento e degli orari programmati di inizio e conclusione della prima audizione degli utenti; e) delle motivazioni afferenti alla revisione proposta; f) del carattere annuale o pluriennale della revisione dei diritti aeroportuali. La proposta di revisione tariffaria potrà comunque riguardare al massimo un quinquennio”;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 22/2024, del 13 febbraio 2024, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali del Sistema aeroportuale della Capitale (scali di Fiumicino e Ciampino) per il periodo tariffario 2024-2028. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023*”, con cui è stato disposto “*l’avvio del procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, approvati con la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, per il Sistema aeroportuale della Capitale, costituito dagli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “G.B. Pastine”, sulla base della proposta di revisione dei diritti per il periodo 2024-2028 presentata dal gestore aeroportuale Aeroporti di Roma S.p.A., con nota prot. ART 82385/2023 (e come successivamente integrata con le note citate in premessa), che prevede l’avvio della procedura di consultazione fra il gestore stesso e gli utenti aeroportuali in data 16 febbraio 2024*”;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 63/2024, del 15 maggio 2024, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028. Avvio del procedimento concernente l’istanza di risoluzione della controversia presentata da Ryanair DAC e decisione provvisoria sull’entrata in vigore dei diritti aeroportuali*”, con cui è stato disposto “*l’avvio [...] del procedimento per la risoluzione della controversia per l’Aeroporto di Ciampino “G.B. Pastine”, ai sensi della Misura 9.3.2 dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, approvati con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, relativamente alla istanza pervenuta all’Autorità da Ryanair DAC in data 8 maggio 2024 e assunta al prot. 47892/2024, e integrata con la documentazione trasmessa in pari data e assunta al prot. 47893/2024*”;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 83/2024, del 17 giugno 2024, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023*”, con cui è stata disposta “*la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 relativi all’aeroporto internazionale di Fiumicino “Leonardo da Vinci”, presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla società AdR, affidataria in concessione della gestione del predetto aeroporto*”, a condizione che fossero apportati i correttivi ivi indicati;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 120/2024, del 5 settembre 2024, recante “*Proposta di*

revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028. Istanza di risoluzione della controversia presentata da Ryanair DAC. Proroga dei termini di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 63/2024";

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 147/2024, del 7 novembre 2024, recante "Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028. Chiusura del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alla delibera n. 63/2024 e conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023", con cui, in esito all'istruttoria, è stata disposta "la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 relativi all'aeroporto internazionale di Ciampino "G.B. Pastine", presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla società AdR, affidataria in concessione della gestione del predetto aeroporto", a condizione che fossero apportati i correttivi ivi indicati;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 185/2024, del 18 dicembre 2024, recante "Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci" per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023", con cui è stata disposta "la conformità della nuova proposta di revisione dei diritti aeroportuali, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), presentata dalla Gestione Aeroporti di Roma S.p.A., affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino a seguito del recepimento dei correttivi prescritti dall'Autorità con la delibera n. 83/2024 del 17 giugno 2024, al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023";

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 62/2025, del 16 aprile 2025, recante "Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Ciampino "G.B. Pastine" per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023", con cui è stata disposta "la conformità della nuova proposta di revisione dei diritti aeroportuali allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), inclusiva degli effetti del monitoraggio dei dati consuntivi 2023 e pre-consuntivi 2024 e presentata dalla Gestione Aeroporti di Roma S.p.A., affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale di Ciampino "G.B. Pastine", a seguito del recepimento dei correttivi prescritti dall'Autorità con la delibera n. 147/2024 del 7 novembre 2024, rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023";

VISTA

la segnalazione relativa all'aeroporto di Ciampino "G.B. Pastine" di Leader S.r.l. (di seguito: Leader o Vettore) e dell'Italian Business Aviation Association (di seguito: IBAA o Associazione e, congiuntamente a Leader, Segnalanti), acquisita agli atti con prot. ART n. 57310/2025, del 25 giugno 2025, in cui i Segnalanti hanno formulato una "richiesta cautelare di immediata sospensione delle nuove tariffe" e rappresentato

che:

- *“in data 30 maggio 2025 la Leader ha avuto casualmente modo di apprendere per email da Aeroporti di Roma “che, a seguito del processo di consultazione dell’utenza tenutosi nei mesi scorsi ed a partire dal 01.06.2025, le tariffe aeroportuali dello scalo di Ciampino saranno aggiornate come da documento allegato” (all. 1 e 2)”*
- *“la scrivente Leader (nella sua qualità di vettore basato sullo scalo di Ciampino), nonché IBAA (nella sua qualità di rappresentante degli interessi degli operatori di aviazione d’affari) avevano ed hanno diritto ad essere convocate mediante Posta Elettronica Certificata nelle procedure di consultazione per la revisione tariffaria”;*
- *“al contrario, né alla Leader né all’IBAA è stata data formale comunicazione a mezzo PEC dell’apertura di consultazione per entrambi gli scali, impedendogli così di esercitare i propri diritti partecipativi in seno alla procedura”;*
- *“la Leader in ogni caso contesta in modo assoluto di aver mai ricevuto sul suo indirizzo commerciale [...] alcuna mail da parte di Aeroporti di Roma (né il 19 febbraio 2024, né il 30 dicembre 2024, né mai) inerente l’avvio o il seguito della procedura di consultazione qui contestata”;*
- *“la mancata consultazione delle scriventi rappresenta in sé una gravissima violazione della disciplina interna e comunitaria in tema di diritti aeroportuali, e segnatamente della “Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, delle Linee Guida del Forum di Salonicco, nonché dell’art. 6.4.1 dell’Allegato “A” alla delibera ART n. 38/2023”;*
- *“il procedimento in oggetto appare quindi viziato in radice dall’omesso coinvolgimento della Leader e dell’IBAA, che era doveroso far partecipare e sentire”;*
- *“il mancato apporto partecipativo delle scriventi non è in alcun modo sanabile dalle determinazioni assunte in sua assenza”;*
- *“la mancata partecipazione delle scriventi ha loro impedito, fra l’altro:*
 - a) di declinare in sede procedimentale le specificità (nel senso della non assimilabilità) dell’Aviazione d’Affari (rappresentata dalle segnalanti) rispetto alla Aviazione Generale in materia tariffaria, come normato dalla circolare ENAC-DG 17 agosto 2023 n. 0107631P (all. 16);*
 - b) di rappresentare la conseguente necessità di rimodulare l’intero assetto tariffario ricomprendendo l’Aviazione d’Affari nell’ambito del comparto commerciale;*
 - c) in ogni caso, di manifestare l’inesistenza di investimenti sullo scalo di Ciampino inerenti l’aerostazione di Aviazione Generale (presso la quale peraltro il Gestore non fornisce agli operatori alcun servizio) idonei a giustificare l’aumento dei costi relativi all’imbarco passeggeri;*

- d) *in ogni caso, di denunciare la violazione dei principi di pertinenza e ragionevolezza nonché di correlazione ai costi delle modifiche tariffarie adottate*
- e) *in ogni caso, di denunciare la violazione dei principi di orientamento alla media europea e di trasparenza delle modifiche tariffarie adottate”;*
- *“in mancanza della loro dovuta consultazione, l’indiscriminato e illegittimo aumento delle tariffe è stato conosciuto dalle segnalanti il 30 maggio u.s. con effetto 1 giugno (vale a dire oggi per domani), senza quindi poter neppure consentire loro alcuna possibilità di razionalizzarlo su qualunque pianificazione commerciale: Leader e le associate dell’IBAA avevano infatti già venduto fino ad agosto 2025 numerosi voli già confermati sulla base delle tariffe valide dal 1 dicembre 2024”;*
- *“tale illegittima determinazione tariffaria è pertanto causa immediata e permanente di danni patrimoniali diretti nonché all’azione commerciale delle denuncianti”;*

VISTA

la segnalazione relativa all’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” di IBAA, acquisita agli atti con prot. ART n. 57316/2025, del 25 giugno 2025, in cui l’Associazione ha formulato una *“richiesta cautelare di immediata sospensione delle nuove tariffe”* e rappresentato che:

- *“in data 30 maggio 2025 la segnalante ha avuto casualmente modo di conoscere dalla sua associata Leader s.r.l. il contenuto di una mail di Aeroporti di Roma, stando alla quale “a seguito del processo di consultazione dell’utenza tenutosi nei mesi scorsi ed a partire dal 01.06.2025, le tariffe aeroportuali dello scalo di Fiumicino saranno aggiornate come da documento allegato” (all. 1 e 2)”;*
- *“pertanto, la scrivente IBAA (nella sua qualità di rappresentante degli interessi degli operatori di aviazione d’affari) aveva ed ha diritto ad essere convocata mediante Posta Elettronica Certificata nelle procedure di consultazione per la revisione tariffaria”;*
- *“al contrario, all’IBAA non è stata data formale comunicazione a mezzo PEC dell’apertura di consultazione per lo scalo di Fiumicino, impedendogli così di esercitare i propri diritti partecipativi in seno alla procedura”;*
- *“la mancata consultazione della scrivente rappresenta in sé una gravissima violazione della disciplina interna e comunitaria in tema di diritti aeroportuali, e segnatamente della “Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, delle Linee Guida del Forum di Salonicco, nonché dell’art. 6.4.1 dell’Allegato A alla delibera ART n. 38/2023”;*
- *“il procedimento in oggetto appare quindi viziato in radice dall’omesso coinvolgimento dell’IBAA, che era doveroso far partecipare e sentire”;*

- *“il mancato apporto partecipativo della scrivente non è in alcun modo sanabile dalle determinazioni assunte in sua assenza”;*
- *“la mancata partecipazione della scrivente ha impedito all’IBAA, fra l’altro:*
 - a) di declinare in sede procedimentale le specificità (nel senso della non assimilabilità) dell’Aviazione d’Affari (rappresentata dalla segnalante) rispetto alla Aviazione Generale in materia tariffaria, come normato dalla circolare ENAC-DG 17 agosto 2023 n. 0107631P (all. 13);*
 - b) di rappresentare la conseguente necessità di rimodulare l’intero assetto tariffario ricomprendendo l’Aviazione d’Affari nell’ambito del comparto commerciale;*
 - c) in ogni caso, di manifestare l’assenza sullo scalo di Fiumicino di una aerostazione di Aviazione Generale, tale da non giustificare l’aumento dei costi relativi all’imbarco passeggeri;*
 - d) in ogni caso, di denunciare la violazione dei principi di pertinenza e ragionevolezza nonché di correlazione ai costi delle modifiche tariffarie adottate;*
 - e) in ogni caso, di denunciare la violazione dei principi di orientamento alla media europea e di trasparenza delle modifiche tariffarie adottate”;*
- *“in mancanza della loro dovuta consultazione, l’indiscriminato e illegittimo aumento delle tariffe è stato conosciuto dalla segnalante il 30 maggio u.s. con effetto 1 giugno (vale a dire oggi per domani), senza quindi poter neppure alcuna possibilità di razionalizzarlo su qualunque pianificazione commerciale: le associate dell’IBAA avevano infatti già venduto fino ad agosto 2025 numerosi voli già confermati sulla base delle tariffe valide dal 1 dicembre 2024”;*
- *“tale illegittima determinazione tariffaria è pertanto causa immediata e permanente di danni patrimoniali diretti nonché all’azione commerciale per le associate all’IBAA”;*

VISTA

la nota di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito, anche: ADR, Società o Gestore) a Leader, acquisita agli atti con prot. ART n. 57478/2025, del 25 giugno 2025, nella quale il Gestore ha rappresentato che:

- *“tutte le comunicazioni relative all’avvio e allo svolgimento del procedimento consultivo s[o]no state regolarmente trasmesse da ADR mediante posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC aziendale, verso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale riferibili ai soggetti interessati, in alcuni casi di posta certificata in altri non di posta certificata ma comunque loro riferibili con certezza (ed è il caso anche dell’associazione IBAA, anch’essa raggiunta su un indirizzo di posta elettronica già utilizzato in passato e riportato sulla sua home page istituzionale CONTATTI)”;*
- *“[p]er quanto concerne Leader S.r.l., le comunicazioni sono state inviate all’indirizzo [...], corrispondente a quello pubblicato sul sito internet della*

società, sempre nella sezione CONTATTI, già utilizzato nelle interlocuzioni pregresse, anche di recente”;

- “[a] riprova di tale corrispondenza, si evidenzia che, in data 3 giugno 2025, è pervenuta ad ADR (all’indirizzo di posta [...]) una comunicazione da parte della Società tramite l’indirizzo [...], contenente una richiesta di accesso all’area riservata per la consultazione del materiale (ivi incluse le nuove tariffe), in risposta al contenuto della comunicazione inviata da ADR (dall’indirizzo di posta [...]) all’indirizzo [presente nella sezione “contatti” del sito web istituzionale di Leader]. Il contenuto della suddetta e-mail conferma l’avvenuta ricezione dell’invito e l’interesse della Società a prendere visione della documentazione, smentendo di fatto l’assunto secondo cui la stessa non avrebbe avuto conoscenza dell’esistenza e dell’evoluzione del procedimento in oggetto. A seguito di tale richiesta, nel medesimo giorno, è stato inoltre rilasciato l’accesso all’area riservata a due persone fisiche appartenenti a Leader”;
- “[a]ffermare oggi di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale, pur dando atto della ricezione di una e-mail con oggetto e contenuto attinente alla materia inviata sempre al medesimo indirizzo e-mail della società, risulta in contrasto con i principi di correttezza, buona fede e ordinaria diligenza, cui sono tenuti tutti gli operatori del settore”;
- “[s]i rammenta infatti che fin dalla data del 19 febbraio 2024, ADR ha reso disponibile la documentazione tecnica propedeutica all’avvio della consultazione (comprensiva di analisi d’impatto economico per l’Aviazione Generale) e ha inviato formale comunicazione alle associazioni rappresentative degli utenti nonché a questi ultimi direttamente anche con invio diretto di mail per la partecipazione”;
- “[i]noltre, in merito alla pubblicità del più recente procedimento di aggiornamento tariffario a valere sui corrispettivi applicabili dal 1° giugno 2025, si evidenzia inoltre come lo stesso si sia svolto nel rispetto delle previsioni contenute nella Delibera ART n. 147/2024, articolandosi secondo un calendario trasparente e pubblicamente accessibile. In particolare:
 - In data 30 dicembre 2024, è stato formalmente avviato un ulteriore procedimento di consultazione, con invio degli inviti a partecipare e relativa documentazione;
 - Nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2024 e il 31 marzo 2025, si è svolta la consultazione con l’intera platea degli utenti aeroportuali;
 - In data 1° aprile 2025, sono stati pubblicati i corrispettivi aggiornati, con decorrenza dal 1° giugno 2025, nel rispetto del preavviso di 60 giorni previsto dalla normativa di settore”;
- “[t]utti i documenti, incluse le Delibere ART nn. 38/2023 e 147/2024, nonché la Delibera ART n. 62/2025, recante “Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto di Ciampino G.B. Pastine” per il periodo tariffario 2024-2028. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con

delibera n. 38/2023”, sono stati resi disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, nella sezione dedicata ai procedimenti tariffari, e risultano agevolmente consultabili da parte di qualunque operatore del settore”;

- *“[t]rattandosi di un procedimento che ha occupato oltre tredici mesi (da 19 febbraio 2024 a 12 marzo 2025), che ha visto il coinvolgimento dell’intero comparto, e che ha prodotto atti pubblici di immediata accessibilità risulta altresì irragionevole sostenere che l’utente non fosse a conoscenza. E ciò è tanto più vero se si considera che il servizio di comunicazione, anche via email al sopracitato indirizzo all’indirizzo [...], è pubblicizzato da questa Società come «attivo 365 giorni all’anno 24 ore su 24»; sicché l’attività di consultazione della casella di posta elettronica corrisponde a un onere di diligenza minimo rientrante nell’ordinaria attività di questa Società”;*

VISTA

la nota prot. ART n. 57956/2025, del 27 giugno 2025, con cui ADR è stata convocata in audizione;

VISTO

il verbale dell’audizione, tenutasi in data 11 luglio 2025, acquisito agli atti con prot. ART n. 61572/2025, di pari data, nel corso della quale il Gestore, riservando di trasmettere successivamente documentazione a supporto, ha rappresentato che:

- *“la convocazione a Leader è stata fatta mediante una e-mail inviata dall’indirizzo PEC di ADR e destinata a una casella di e-mail istituzionale di Leader non PEC. Tale indirizzo è stato reperito sul sito web istituzionale di Leader”;*
- *“[a]nche a IBAA è stato fatto un invio su di una casella di posta elettronica istituzionale non PEC”;*
- *“[a]ll’associazione è stata fatta, altresì, una notifica con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, da un controllo sul sito di Poste Italiane, risulta che la notifica non è andata a buon fine”;*
- *“[n]é Leader, né IBAA hanno partecipato alla consultazione”;*
- *“nel corso della consultazione, agli utenti sono state inviate una pluralità di comunicazioni – quantificabili, approssimativamente, in una decina – sulla casella di posta elettronica, riguardanti aggiornamenti sugli incontri, comunicazioni relative all’andamento delle interlocuzioni e trasmissione dei collegamenti per gli incontri; quindi, tutti gli utenti, inclusi Leader e IBAA, hanno ricevuto numerose comunicazioni, che li hanno tenuti aggiornati nel corso dell’intera consultazione”;*
- *“[p]eraltro, il documento di consultazione è stato, altresì, pubblicato sul sito web istituzionale di ADR; inoltre, dell’avvio della consultazione e dei relativi aggiornamenti è stata data notizia anche sul sito web istituzionale dell’Autorità. Al riguardo, pertanto, la Società evidenzia che né Leader né IBAA abbiano tenuto una condotta particolarmente diligente, pur essendo operatori esperti, che dovrebbero conoscere il funzionamento della*

procedura di revisione periodica dei diritti aeroportuali”;

- *“Leader, anni fa, ha avviato un contenzioso nei confronti di ADR, con riferimento a un precedente aggiornamento dei diritti aeroportuali, che, fra le varie contestazioni, includeva anche profili relativi ad asserite mancate comunicazioni. Al riguardo, vi è una recente sentenza del Tribunale civile di Velletri che ha rigettato l’impugnazione”;*
- *“[p]eraltro, anche le tematiche che eventualmente Leader e IBAA avrebbero potuto sollevare sono state affrontate nel documento di consultazione”;*

VISTA	la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 62794/2025, del 17 luglio 2025, con cui IBAA ha trasmesso, allo scopo di integrare le proprie segnalazioni, una richiesta inviata dal Gestore all’Associazione e il relativo riscontro di quest’ultima;
VISTA	la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 62851/2025, del 17 luglio 2025, con cui la Società ha trasmesso la documentazione a supporto di quanto rappresentato nel corso dell’audizione;
VISTI	i rilievi effettuati sul sito <i>web</i> istituzionale dell’Associazione e presso l’archivio digitale “ <i>Wayback Machine</i> ”, acquisiti agli atti con prot. ART n. 65292/2025, del 28 luglio 2025;
VISTA	la nota prot. ART n. 65404/2025, del 28 luglio 2025, con cui a IBAA sono state chieste informazioni e documentazione;
VISTA	la nota di riscontro dell’Associazione, acquisita agli atti con prot. ART n. 66223/2025, del 31 luglio 2025;
VISTI	i rilievi effettuati presso l’archivio digitale “ <i>Wayback Machine</i> ”, acquisiti agli atti con prot. ART n. 66521/2025, del 1° agosto 2025;
VISTA	la nota prot. ART n. 66641/2025, del 1° agosto 2025, con cui a IBAA sono stati chiesti chiarimenti in ordine a quanto rappresentato nella nota acquisita agli atti con prot. ART n. 65404/2025;
VISTA	la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 68052/2025, dell’8 agosto 2025, con cui l’Associazione ha riscontrato la summenzionata richiesta di chiarimenti;
VISTA	la relazione predisposta dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all’avvio del procedimento sanzionatorio;
CONSIDERATO	quanto rappresentato nella summenzionata relazione e, in particolare, che: <ol style="list-style-type: none">1. la misura 6.4.1.2. dell’Allegato 1 alla delibera n. 38/2023 prevede che, a seguito dell’intervenuta pubblicazione della relativa notifica sul sito <i>web</i> istituzionale dell’Autorità, il gestore aeroportuale apra la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali, “<i>da[ndone] formale comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, all’Autorità,</i>

agli utenti dell'aeroporto o ai rappresentanti e/o alle associazioni degli utenti dell'aeroporto" e fornendo a questi ultimi informazioni sulla proposta tariffaria, sulla documentazione a supporto e sulle modalità di partecipazione alla procedura;

2. *come indicato nella relazione istruttoria, la previsione di tale modalità di comunicazione è stata introdotta perché "[i]n caso di ricorso o di mancato accordo, l'uso della PEC garantisce la ricezione delle comunicazioni" (v. la relazione istruttoria degli Uffici alla delibera n. 38/2023, pagina 14; e, nello stesso senso, id., pagina 15);*
3. *nel corso dell'audizione innanzi agli Uffici dell'Autorità, i rappresentanti di ADR hanno rappresentato che "la convocazione a Leader è stata fatta mediante una e-mail inviata dall'indirizzo PEC di ADR e destinata a una casella di e-mail istituzionale di Leader non PEC. Tale indirizzo è stato reperito sul sito web istituzionale di Leader. Anche a IBAA è stato fatto un invio su di una casella di posta elettronica istituzionale non PEC" (cfr. prot. ART n. 61572/2025);*
4. *conseguentemente, sulla base della dichiarazione confessoria della Società, emerge una violazione della misura di regolazione;*
5. *tuttavia, lo stesso Gestore ha altresì rappresentato che "[a]ll'associazione è stata fatta, altresì, una notifica con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, da un controllo sul sito di Poste Italiane, risulta che la notifica non è andata a buon fine" (cfr. prot. ART n. 61572/2025), in quanto il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo (cfr. prot. ART n. 62851/2025);*
6. *nella successiva nota di trasmissione della documentazione, ADR ha altresì rappresentato che "[n]el periodo in esame – intercorrente fra avvio di consultazione di periodo (febbraio 2024) e conclusione di supplemento di consultazione per l'utenza di CIA ex Del. ART n. 147/2024 (marzo 2025) – l'utenza di CIA in generale e le parti Leader e IBAA in specifico sono state raggiunte da ben 24 comunicazioni per mail di aggiornamento di tempistica e modalità di interazione pensate per la nostra miglior gestione delle necessità dell'utenza. Come da prassi in essere sin dall'avvio delle consultazioni di ADR per l'aggiornamento tariffario (2012) e mai oggetto di contestazione, le mail di cui sopra sono state inviate dall'indirizzo di posta ADR [...] agli indirizzi mail delle singole controparti di consultazione" (cfr. prot. ART n. 62851/2025);*
7. *inoltre, nella summenzionata nota, il Gestore ha dimostrato di aver "trattat[o], fra le altre, la correlazione al costo per il comparto di Aviazione Generale" nel documento di consultazione alle pagine da 94 a 101 ed ha trasmesso la sentenza del Tribunale civile di Velletri, del 23 gennaio 2024, di rigetto del ricorso di Leader relativo a una questione analoga concernente l'aggiornamento tariffario per il periodo 2017-2020 (ibid.);*
8. *altresì, rileva la circostanza che, in data 13 febbraio 2024, sul sito web istituzionale dell'Autorità sia stato pubblicato un avviso di intervenuta*

notifica di avvio della consultazione degli utenti per la modifica dei diritti aeroportuali relativo al sistema aeroportuale della Capitale e che, in pari data e successivamente, l'Autorità abbia adottato e pubblicato sul proprio sito web istituzionale plurime delibere in relazione alla questione di cui alle segnalazioni (cfr. delibere nn. 22/2024, 63/2024, 83/2024, 120/2024, 147/2024, 185/2024, e 62/2025);

9. al riguardo, il Gestore afferma che *“il documento di consultazione è stato, altresì, pubblicato sul sito web istituzionale di ADR”*, richiama la circostanza che i vari provvedimenti dell'Autorità siano stati pubblicati sul sito web istituzionale della medesima ed evidenzia che *“né Leader né IBAA abbiano tenuto una condotta particolarmente diligente, pur essendo operatori esperti, che dovrebbero conoscere il funzionamento della procedura di revisione periodica dei diritti aeroportuali”* (cfr. prot. ART n. 61572/2025);
10. peraltro, la Società contesta anche l'asserito aumento dal doppio al quintuplo dei diritti aeroportuali, lamentato dalle Segnalanti (cfr. prot. ART n. 57310/2025), infatti, ADR, nella nota a proprio prot. 12/06/2025.0011828.U, afferma che *“le variazioni dei corrispettivi applicabili tra il 2024 e il 2025, a seguito dell'adozione del modello di regolazione di cui alla Delibera ART n. 38/2023 e in attuazione delle prescrizioni contenute nella Delibera ART n. 147/2024, sono ricomprese in un intervallo tra -61% (con una rilevante riduzione delle tariffe per la sosta degli aeromobili) e +344%, come da documentazione ufficialmente resa disponibile”,* che *“una parte delle componenti in aumento riflette i meccanismi di recupero di costi pregressi previsti dal modello regolatorio ART, in relazione a ritardi nell'applicazione dei corrispettivi dovuti all'instaurazione di un contenzioso pendente dinanzi alla stessa Autorità”* e che *“[u]n'analisi condotta su due modelli di aeromobili comunemente impiegati nell'ambito dell'Aviazione Generale presso lo scalo in oggetto (che si riporta di seguito) mostra inoltre che l'incremento del costo complessivo per rotazione si colloca in un range tra +78% e +99%, valore ben lontano da quanto affermato nella diffida in oggetto”* (cfr. prot. ART n. 57310/2025);
11. infine, non può sottacersi che,
 - con riferimento all'aeroporto di Ciampino, in esito alla consultazione non è stato raggiunto un accordo fra le parti e, conseguentemente, l'Autorità ha avviato un procedimento per la risoluzione della controversia (cfr. delibera n. 63/2024), conclusosi con una declaratoria di conformità condizionata della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 (cfr. delibera n. 147/2024); a seguito della verifica del corretto adempimento da parte del Gestore, l'Autorità ha successivamente deliberato la conformità definitiva di tale proposta tariffaria ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023 (cfr. delibera n. 62/2025);
 - con riferimento all'aeroporto di Fiumicino, in relazione al quale,

peraltro, la sola IBAA ha presentato segnalazione, Leader gestisce una porzione esigua di traffico;

12. Quanto sopra, pur non valendo ad escludere la sussistenza dell'illecito, in considerazione del tenore letterale della misura di regolazione di cui si contesta la violazione ad ADR, può, tuttavia, essere valutato al fine di apprezzarne la gravità;

RITENUTO

pertanto, che, sulla base di quanto precede, sembra emergere l'inottemperanza, da parte di Aeroporti di Roma S.p.A., alla misura 6.4.1.2. dei *"Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, approvati con delibera n. 38/2023, del 9 marzo 2023, in quanto, come ammesso dallo stesso Gestore, ADR non ha comunicato, né a Leader né ad IBAA, l'avvio della consultazione relativa alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali concernente gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028, mediante posta elettronica certificata;

RITENUTO

quindi, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alla misura 6.4.1.2. dei *"Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, approvati con delibera n. 38/2023, del 9 marzo 2023;

RITENUTO

inoltre, che sussistano i presupposti per l'applicazione del citato articolo 7 del regolamento sanzionatorio, non risultando necessari, all'accertamento della condotta contestata, ulteriori approfondimenti istruttori, in quanto la violazione emerge *per tabulas* dalle dichiarazioni di ADR;

TENUTO CONTO

che la summenzionata procedura semplificata prevede la determinazione, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rilevano sia la natura meramente formale della violazione contestata, come emerge da quanto *supra* rappresentato in relazione alla condotta della Società, sia l'elemento soggettivo caratterizzato dall'apparente buona fede del Gestore, dimostrata

dall'invio di plurime comunicazioni *e-mail* agli interessati e al tentativo di informare IBAA mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

3. non risulta posta in essere alcuna azione volta all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione;
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche, di cui tenere conto anche al fine di assicurare la finalità dissuasiva della sanzione irrogata, nel rispetto del principio di proporzionalità, vengono in rilievo le cospicue risorse di cui dispone l'agente, come risulta dal bilancio della Società, da cui emerge che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi da gestione aeroportuale e da altri ricavi operativi, per l'esercizio 2024, pari ad euro 1.078.514.334 ed un utile di euro 289.979.430;
6. ai fini della quantificazione della sanzione – atteso che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata – occorre considerare il sopra riportato valore totale dei ricavi da gestione aeroportuale e da altri ricavi operativi relativo all'anno 2024;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00); ii) non applicare, sul predetto importo base, alcun aumento; iii) non applicare, sul predetto importo base, alcuna riduzione; iv) quantificare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

RITENUTO

pertanto di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

RILEVATO

che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento sanzionatorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente delibera, la Società ha la facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;

TENUTO CONTO

che, in caso di mancata estinzione, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, potendo l'Autorità, nel provvedimento finale, irrogare la sanzione anche discostandosi dalla quantificazione determinata nella presente delibera, ove, nel corso dell'istruttoria, dovessero emergere elementi che lo giustifichino, giusta l'articolo 7, comma 4, del regolamento sanzionatorio;

RILEVATO

infine, che non sussistono i presupposti per intervenire nuovamente sulla quantificazione dei diritti aeroportuali presso gli aeroporti di Fiumicino "Leonardo da Vinci" e di Ciampino "G.B. Pastine", in quanto l'Autorità si è già espressa in materia

con plurimi provvedimenti, alle cui valutazioni in questa sede si fa rinvio;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alla misura 6.4.1.2. dei *"Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, approvati con delibera n. 38/2023, del 9 marzo 2023;
2. di quantificare, per la violazione di cui al punto 1, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nell'importo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);
3. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento sanzionatorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente delibera, Aeroporti di Roma S.p.A. può pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 148/2025";
4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera, in alternativa a quanto indicato al punto 3, può proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio, in esito al quale potrà essere irrogata una sanzione di ammontare differente dalla quantificazione determinata al punto 2 della presente delibera e, in ogni caso, fino a un massimo del 10 per cento del fatturato, con la facoltà di:
 - inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;
 - presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento sanzionatorio, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa;
7. entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto di avvio o, in sua assenza, di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere

l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;

8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ad Aeroporti di Roma S.p.A., comunicata a Leader S.r.l. e all'Italian Business Aviation Association, in qualità di segnalanti, ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
10. ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento sanzionatorio, ad Aeroporti di Roma è notificato, altresì, in allegato alla presente delibera, il verbale dell'audizione, tenutasi in data 11 luglio 2025, acquisito agli atti con prot. ART n. 61572/2025, di pari data, da cui emergono gli elementi costitutivi della violazione contestata.

Torino, 4 settembre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)